



Relazione sul governo societario e Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale – anno 2025

Documento redatto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016
approvato con delibera dell'Amministratore Unico in data 1 aprile 2026



SOMMARIO

SOMMARIO	2
▪ PREMESSA	4
1. PROFILO DELLA SOCIETÀ	5
1.1 <i>Compagine sociale</i>	5
1.2 <i>Organi Sociali</i>	5
1.3 <i>Assetto organizzativo</i>	7
2. ORGANO AMMINISTRATIVO	8
2.1 <i>Nomina, sostituzione e composizione</i>	9
2.2 <i>Ruolo dell'Amministratore Unico</i>	10
2.3 <i>Funzionamento dell'Organo Amministrativo</i>	10
2.4 <i>Remunerazione dell'Amministratore Unico</i>	10
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	10
3.1 <i>Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001</i>	11
3.2 <i>Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza</i>	12
3.3 <i>Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi</i>	12
4. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
5. NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	12
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE	14
1. RUOLO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	15
1.1. <i>Amministratore Unico</i>	16
1.2. <i>Collegio Sindacale</i>	16
1.3. <i>Direttore Generale</i>	17
1.4. <i>Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi</i>	17
1.5. <i>Internal Audit</i>	17
2. LA FASE DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	18
3. TIPOLOGIE DI RISCHIO	19
3.1 <i>Rischi Finanziari</i>	19
3.2 <i>Rischi Operativi</i>	20
3.3 <i>Rischi Strategici</i>	21
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER PROCESSI AZIENDALI	23
5. MAPPA DEI RISCHI	25



0a3f60c1



6. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI E INDICATORI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE SOGLIE DI ALLARME	<u>26</u>
7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	<u>31</u>



▪ **PREMESSA**

Il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – in seguito Testo Unico), attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (cfr. art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'assemblea in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere indicati gli altri strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella sopra citata relazione.

Nel mese di aprile del 2021, il MEF, tramite la Struttura di monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, è intervenuto nello stabilire specifici indici e indicatori da considerare per la redazione della sezione della Relazione dedicata al Programma di valutazione del rischio aziendale.

La Società, che a novembre del 2023 è stata conferita a Veneto Sviluppo, entrando nel Gruppo Societario facente capo a quest'ultima, ha visto l'istituzione dell'Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi e della Funzione di Internal Audit a giugno 2024. Successivamente, ad agosto 2024 al suddetto Ufficio è stata attribuita una risorsa, mentre la Funzione di Internal Audit è stata affidata ad una società esterna specializzata nei primi mesi del 2025.

Successivamente è stato possibile iniziare la strutturazione del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale previsto dal provvedimento del 2019 del MEF.

Si precisa che per l'esercizio 2025, nella sezione della Relazione dedicata al Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, nella sezione dedicata al monitoraggio sarà riportato l'esito del monitoraggio annuale al 31 12 2025.



0a3f60c1



1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Veneto Innovazione S.p.A. è una società pubblica partecipata al 100%, a far data dal 27 novembre 2023 da Veneto Sviluppo S.p.A., alla quale è stata conferita dalla Regione del Veneto.

Ciò al fine di dare attuazione alla L.R. Veneto n. 14 del 4 luglio 2023, finalizzata a fare di Veneto Sviluppo una holding pubblica, sotto il cui controllo inserire una società regionale *in house providing*, quale Veneto Innovazione S.p.A., alla quale affidare la gestione dei fondi regionali e comunitari.

A far data dal 1° gennaio 2024, in attuazione della L.R. 4 luglio 2023 n. 14 e, in conseguenza del conferimento della partecipazione come sopra descritto, è entrato in vigore il nuovo statuto sociale che disciplina un oggetto sociale molto più ampio, che si estende da quella che era l'attività tipica della Veneto Innovazione fino al 2023, alla gestione dei fondi regionali, statali e comunitari.

Al fine di attuare l'ampliamento dell'oggetto sociale, la capogruppo Veneto Sviluppo, ha conferito a Veneto Innovazione il ramo d'azienda dedicato alla gestione dei fondi pubblici e costituito da 18 dipendenti, oltre che da tutti i rapporti attivi e passivi relativi a tale gestione, oltre che al gestionale Finanza 3000.

All'esito del nuovo assetto, la Società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, industriale e turistico, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese, sostenendo anche attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale, e che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione, inclusa quella giovanile e femminile.

La Società ha inoltre lo scopo di promuovere, finanziare, iniziative per la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema economico-produttivo regionale, l'attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. È scopo, inoltre, della Società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

1.1 Compagine sociale

Al 31.12.2024 la compagine sociale di Veneto Innovazione è così costituita.

Compagine sociale di Veneto Sviluppo al 31.12.2024	Numero Azioni	%
Veneto Sviluppo S.p.A.	10.332	100,000

1.2 Organi Sociali

1.2.1. Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è monocratico. L'Amministratore Unico attuale è il dott. Guido Beghetto, nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 12 del 2 luglio 2025 di nomina dell'Amministratore Unico, come da ultimo rettificato dal Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 14 del 25 luglio 2025. La durata del mandato è triennale e la scadenza è prevista con la data di approvazione del bilancio al 31/12/2027.



0a3f60c1



1.2.2. Collegio Sindacale

La Società è dotata di un Collegio Sindacale che è stato rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 02/07/2025 in concomitanza con il rinnovo dell'organo amministrativo. Il detto Decreto è stato notificato alla Società in data 04/07/2025.

Detto organo, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale è prevista con la data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2027.

Composizione Collegio Sindacale al 31 dicembre 2025:

Nominativo	Carica	Scadenza
Claudio Doria	Presidente	Approv. Bilancio 2027
Anna Massaro	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2027
Massimo Crosara	Sindaco Effettivo	Approv. Bilancio 2027
Fabrizio Nardin	Sindaco Supplente	Approv. Bilancio 2027
Barbara Solin	Sindaco Supplente	Approv. Bilancio 2027

1.2.3. Direzione Generale

A far data dal 1° agosto 2024 è stato nominato Direttore Generale in Veneto Innovazione S.p.A. il dott. Mauro Trapani, che ricopre lo stesso ruolo nella controllante Veneto Sviluppo S.p.A..

I compiti che lo Statuto sociale e l'Ordinamento Generale riservano alla Direzione Generale sono di natura prevalentemente operativa e sono finalizzati a garantire la disponibilità delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività sociali, il loro migliore utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dall'Organo Amministrativo nonché la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni normative (interne ed esterne) di riferimento. Il Direttore Generale, in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione prestando supporto all'Organo Amministrativo. Il Direttore Generale ha compiti propositivi, informativi e di gestione dei processi inerenti le decisioni strategiche. Nello svolgimento di tali attività, il Direttore Generale si avvale del supporto dell'Area Amministrazione e Controllo di Gestione, alle quali assicura adeguati flussi informativi.

1.2.4. Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

La Società è dotata di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche ODV), monocratico, che vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui si è dotata la Società ai fini della prevenzione dei reati di cui al medesimo decreto legislativo (di seguito anche "MOG 231") e che ha rivisto nel corso del 2025. Nel corso dell'esercizio è stato altresì rivisto il Codice Etico e Comportamentale.



0a3f60c1



L'Organismo di Vigilanza è rappresentato dalla dott.ssa Keti Carraro, nominata dall'Amministratore Unico in data 1° ottobre 2025 con delibera n. 79/2025. L'incarico ha durata triennale e scadrà entro 3 mesi dalla nomina del nuovo organo amministrativo previsto per il mandato 2028-2030.

1.2.5. Società di Revisione

Nel corso dell'assemblea del 23/12/2024, è stato approvato il Bilancio di esercizio al 31/12/2023. Conseguentemente, è stata adottata la delibera di affidamento, per il triennio 2024-2026, dell'incarico di revisione contabile alla società Forvis Mazars S.p.A..

1.2.6. Internal Audit

Con delibera dell'Amministratore Unico n. 25/2025 del 28/03/2025 è stata istituita la funzione di Internal Audit esternalizzata, affidata per il triennio 2025-2027 alla società EY S.p.A. e la cui scadenza è prevista al 31/12/2027.

1.3 Assetto organizzativo

Nel corso del 2024, a seguito dell'integrazione societaria tra precedente organizzazione e nuovo ramo d'azienda, con 5 nuove figure di staff, fino ad allora assenti, l'organizzazione interna ha subito notevoli variazioni.

Nel giugno 2024 è stato adottato il nuovo Organigramma e il conseguente nuovo Ordinamento Generale, e nell'agosto del 2024 sono entrate in attività alcune risorse in distacco provenienti dalla controllante, tra cui il Direttore Generale.

A seguito di tale riorganizzazione, verificato che la società mancava di regolamentazione interna, si è dato avvio all'attività di trasferimento in Veneto Innovazione S.p.A. di tutte le policy, regolamenti e procedure interne, vigenti in Veneto Sviluppo S.p.A. con l'obiettivo di pervenire ad un sistema di regolamentazione interna idoneo ad assicurare il livello più adeguato di presidio e governo dei rischi societari.

Per tale azione, che è tuttora in corso, un contributo è stato fornito anche dalla società di consulenza E&Y che ha effettuato, a cavallo tra il 2024 e il 2025 un'attività di risk self assessment.

E' oggetto di delibera del 2025 l'attivazione della Funzione esternalizzata di Internal Audit, istituita anche nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 del Decreto Madia, che consentirà, tramite le verifiche e i monitoraggi costanti, l'eliminazione progressiva di eventuali gap manifestatisi nel corso del tempo.

L'organigramma a partire da gennaio 2024 è il seguente:



0a3f60c1



2.1 Nomina, sostituzione e composizione

La presente Relazione riporta il testo del nuovo Statuto Sociale in materia di organo amministrativo.

L'art. 16 dello Statuto Sociale prevede che: "L'amministrazione della Società è di norma affidata, ai sensi dell'art. 2380, primo comma, c.c., nonché del secondo comma dell'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ad un Amministratore Unico nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale della Regione Veneto fintanto che la società sia partecipata - ai sensi dell'art. 2 lett. f) e g) del d.lgs. 175/2016 - in via totalitaria da tale Ente.

L'assemblea può, tuttavia, con delibera espressamente motivata con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e che tenga conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. In tal caso, la nomina dei componenti effettuata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2499 c.c. assicura la rappresentanza delle minoranze e il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

L'Amministratore Unico, ovvero gli amministratori nel caso di organo amministrativo collegiale, deve possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa di riferimento, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto. L'Amministratore Unico, ovvero gli amministratori, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, devono presentare documentazione attestante un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di ulteriori deleghe al Presidente preventivamente autorizzata dall'Assemblea e salva la possibilità di rilasciare, agli altri Consiglieri o anche a soggetti estranei al Consiglio, procure generali o speciali."

L'art. 17 dello Statuto Sociale prevede che "Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio regionale, elegge nel suo seno il Presidente che è anche il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi, e l'Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega sensi dell'art. 2381 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri di rappresentanza e di firma nei confronti di terzi ed in giudizio del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe attribuite.

Gli amministratori, se non revocati, durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La loro decadenza, per decorrenza dei termini, avrà effetto soltanto quando il Consiglio sarà ricostituito.

Potranno essere revocati dalla carica, integrandosi una giusta causa di revoca, gli amministratori che dolosamente o negligenemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della Legge o del presente Statuto.



0a3f60c1



Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art.2386 del Cod. Civ..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione; essi scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.”

Al 31/12/2025 l'Amministratore Unico è il dott. Guido Beghetto che scadrà con la data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2027.

2.2 Ruolo dell'Amministratore Unico

L'organo amministrativo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea, nonché opera, su preventiva autorizzazione di quest'ultima, nei casi indicati all'art. 14 del presente Statuto.

In particolare, l'organo amministrativo agisce nell'ambito di quanto previsto dal piano strategico e industriale triennale e nel rispetto del budget annuale, così come approvati dall'Assemblea.

Nei suddetti documenti sono definiti i programmi e gli obiettivi pluriennali e annuali ed è determinato il piano degli investimenti conseguenti.

2.3 Funzionamento dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

L'organo amministrativo può riunirsi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le delibere sono documentate dai verbali delle adunanze sottoscritti dal Presidente e da un segretario designato dal Consiglio medesimo.

L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 C.C. deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

2.4 Remunerazione dell'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico spetta, oltre al compenso stabilito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, nei limiti di legge.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è assicurato nei seguenti termini.

La gestione dei rischi aziendali, in un'ottica di prevenzione delle criticità quali fonti potenziali di rischio, è stata



0a3f60c1



attuata attraverso una gerarchia di controlli che, partendo dalle verifiche e dai controlli di linea posti in essere dai referenti di ciascuna attività e dai responsabili dei vari uffici ed aree, si è estesa al secondo livello rappresentato dalla funzione di audit (funzione esternalizzata affidata alla società EY S.p.A. nel corso del 2025), dall'Organismo di Vigilanza per quel che attiene la disciplina del D.Lgs. 231/01 e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza per quel che attiene il rispetto della L. 190/12 e le derivazioni normative conseguenti (cfr. D.lgs. 33/2013).

3.1 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito "Modello") che è stato nel tempo più volte aggiornato, da ultimo nel 2025, al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente ed adeguato ai processi operativi della Società.

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale":

- la Parte Generale comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- la Parte Speciale individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato, i principi specifici di comportamento per ogni attività sensibile individuata per ogni fattispecie di "reato-presupposto".

La Società ha altresì adottato un Codice Etico e Comportamentale, rivisto nel 2025, in cui sono individuati i valori essenziali, gli standard di riferimento, le norme di condotta di Veneto Innovazione ed i principi vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti gli esponenti aziendali, per il personale dipendente e per qualsiasi altro soggetto che agisca, direttamente o indirettamente, in nome e per conto della Società, cui è fatto obbligo di conformarsi alle previsioni dello stesso

Laddove la Società ravvisi, da parte dei dipendenti e/o di figure apicali, comportamenti anche solo potenzialmente contrari ai principi e alle regole di funzionamento dell'azienda nonché al Codice Etico e Comportamentale medesimo, pone in essere delle azioni anche cautelative, come la sospensione, volte a verificarne la fondatezza e dove necessario ad interrompere il rapporto di lavoro.

Ancorchè il Codice Etico e Comportamentale sia stato predisposto dal RPCT, è l'Organismo di Vigilanza (OdV) a presidiare il rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 (MOG) e del Codice Etico e Comportamentale.

L'OdV predispone un Piano Annuale di Verifiche ai sensi del D.Lgs. 231/01 ai fini di verificare la corretta attuazione del MOG.

Con l'adozione del nuovo MOG, la Società ha già calendarizzato delle giornate di formazione, che saranno rivolte ai soggetti apicali di Veneto Innovazione ed a tutti i dipendenti. Gli incontri formativi sono verbalizzati ed



0a3f60c1



archiviati secondo quanto previsto dalle procedure interne della Società.

3.2 Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza

La Società, ai sensi della L. 190/2012 è dotata di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale sovrintende, a completamento della funzione di vigilanza esercitata dall'Organismo di Vigilanza, al rispetto del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della non commissione dei reati che rilevano ai fini della corruzione. L'organo amministrativo approva annualmente detto Piano triennale. Dopo attente valutazioni, si è ritenuto, diversamente da quanto originariamente ipotizzato di non assorbire il Piano Triennale nel Modello Organizzativo, anche al fine di tenere separati ambiti apparentemente simili e caratterizzati da medesimi principi ispiratori, ma nella realtà tradotti e valutati con modalità differenti.

3.3 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Vi sono disposizioni normative interne, contenute nei singoli regolamenti o nelle singole procedure, che individuano specificamente la reportistica¹ predisposta dalle funzioni operative ed indirizzata agli Organi aziendali e/o alle Funzioni di Controllo, quale strumento di monitoraggio nel continuo dei rischi aziendali e di conseguente tempestiva rilevazione di situazioni anomale.

4. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In data 30 ottobre 2024, l'Organo Amministrativo ha adottato il "Regolamento per la gestione dei rapporti con soggetti collegati e del conflitto di interessi", allo scopo di definire le modalità con le quali Veneto Innovazione gestisce le operazioni con le parti correlate e i soggetti collegati nonché le operazioni nelle quali il soggetto che partecipa del processo decisionale sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi. Ciò anche al fine di garantire che tutti i rapporti di questo genere si svolgano secondo i principi di trasparenza e correttezza, sostanziale e procedurale.

Il Regolamento assolve il compito di definire i principi che disciplinano le operazioni con parti correlate / soggetti collegati o in conflitto di interessi, in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. Assolve, altresì, il compito di agevolare il monitoraggio del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Connessi nel suo complesso da parte degli Organi e della Funzioni di Controllo, per quanto di competenza.

Il Regolamento disciplina altresì i flussi informativi necessari all'individuazione di nuove fattispecie, di nuovi soggetti collegati nonché le tempistiche di aggiornamento e di informativa all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica e di Controllo.

5. NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 c.c., con l'esclusione del controllo contabile



0a3f60c1



il cui incarico viene conferito ad una primaria società di revisione legale.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Veneto Innovazione, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale della Regione Veneto fintanto che la società sia partecipata - ai sensi dell'art. 2 lett. f) e g) del d.lgs. 175/2016 - in via totalitaria da tale Ente. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nomina dei componenti del collegio garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci all'atto della nomina, ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale, qualora il Consiglio regionale non vi abbia già provveduto.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La loro decadenza, per decorrenza dei termini, avrà effetto soltanto quando il Collegio sarà ricostituito.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, le sue deliberazioni devono assumersi a maggioranza assoluta.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

¹ Contenente specifici indicatori



0a3f60c1



PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**(ex articolo 6 del d.lgs. 175/2016)**

Il presente programma si pone l'obiettivo di illustrare il processo interno di valutazione del rischio di crisi aziendale - introdotto dall'art. 6, co. 2 del DLgs. n. 175/2016 (TUSP) - che è rappresentato dall'identificazione dei rischi a cui Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito "la Società") è esposta in ragione della propria natura di società controllata dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per altro in regime di in house providing della Regione del Veneto, nonché della tipologia di attività svolte e dei propri obiettivi strategici individuati al fine di perseguire la propria mission di sostegno al tessuto economico e sociale del territorio veneto.

La Società, quale entità a controllo pubblico, ha applicato e disciplinato il processo interno di valutazione del rischio di crisi aziendale in conformità alle disposizioni sancite dal MEF all'interno del Testo Unico delle Società Pubbliche e dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza². Si evidenzia, infatti, che tale ultima normativa si pone in continuità e in funzionalità con quella sancita dal TUSP e dal diritto comune ad esso previgente³.

Come anticipato precedentemente la Società ha istituito nel corso dell'esercizio 2024 un nuovo sistema di controlli interni con nuove strutture organizzative dedicate, che hanno avviato un processo di mappatura dei rischi e di analisi dei processi, al fine di:

- individuare i singoli fattori di rischio riconducibili a ciascun processo;
- creare adeguati presidi a ciascun rischio;
- stabilire adeguati indici e indicatori di natura quantitativa, atti ad una corretta misurazione e valutazione dell'esposizione ai rischi da parte della Società.

Tale processo richiede una conoscenza e una disponibilità di dati storici e prospettici che solo in parte risultano ancora oggi disponibili, a causa del recente riassetto societario, delle conseguenti modifiche organizzative e delle modifiche degli accordi che disciplinano il sistema commissionale intervenute nel corso dell'esercizio 2025 da parte di Regione del Venet. A tal proposito si precisa che a seguito della richiesta di rinuncia dei compensi relativi all'attività svolta nel secondo semestre 2024 avanzata da Regione del Veneto e accolta dalla Società, nel mese di luglio 2025 è stata deliberata con DGR n.780/25 una modifica contrattuale unilaterale da parte del socio regionale sul regime commissionale della gestione su mandato dei fondi di strumenti finanziari agevolativi affidati alla Società, la quale ha introdotto a partire dal secondo semestre 2025 un sistema di compensi "a performance" che presenta un *cap* delle commissioni commisurato alla copertura dei costi sostenuti e attestati dalla Società di Revisione con conseguente significativo impatto sulle grandezze economiche e finanziarie e sulla profittabilità dell'attività svolta. Tale evento non ha permesso di elaborare documenti previsionali né economici né finanziari entro il primo semestre del 2025 determinando pertanto l'impossibilità di poter redigere la relazione semestrale di monitoraggio dei rischi relativa al primo semestre 2025.

² D.Lgs. 14/2019, D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e ss.mm.ii.

³ Si ricorda che le due discipline, si distinguono per il fattore temporale in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 6 del TUSP rilevano in una fase prodromica, con la finalità di favorire l'emersione di segnali di allerta di una potenziale crisi. Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza interviene, invece, in una fase successiva, quando la crisi è già in atto ovvero risulta molto probabile che possa insorgere.



0a3f60c1



Il presente programma riporta i seguenti aspetti:

- la definizione dei principali ruoli e responsabilità degli Organi aziendali e delle Funzioni aziendali coinvolte nel processo di identificazione e di valutazione dei rischi, che possono determinare lo stato di crisi aziendale della Società;
- l'identificazione dei rischi ai quali la Società risulta esposta per la definizione del "rischio di crisi aziendale";
- l'individuazione degli indici e degli indicatori quantitativi per la misurazione dell'esposizione ai rischi della Società;
- la definizione e determinazione delle soglie di allarme degli indici/indicatori individuati al fine di monitorare lo stato di salute della Società alla luce del principio di continuità aziendale e idonei a segnalare predittivamente una situazione di crisi aziendale.

1. RUOLO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

Alla luce delle previsioni di cui all'art. 6 co 3 del TUSP, la Società, in considerazione della propria dimensione e complessità operativa, nonché della propria struttura organizzativa, ha costituito un proprio sistema di controlli interni composto:

- dall'organo amministrativo, cui compete la funzione di prevenzione della crisi;
- dall'organo di controllo;
- dalla funzione esternalizzata di Internal Audit⁴,

le quali sono coadiuvate nello svolgimento delle loro attività - atte a vigilare sul regolare svolgimento dell'attività aziendale e a garantire l'efficienza della gestione - dal Direttore Generale e dalle singole Aree Operative e di Staff.

La Società, pertanto, non ha ritenuto di procedere all'istituzione di un ufficio di controllo interno dedicato a tali compiti.

Inoltre, la stessa, assoggettata al D.Lgs. 231/01, ha istituito un Organismo di Vigilanza, ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione e un proprio Codice Etico e Comportamentale che disciplina comportamenti e regole da osservare nei riguardi di qualunque stakeholder, tenuto conto delle previsioni derivanti dalla normativa pubblicistica in materia di corruzione e trasparenza, così da assolvere pienamente alle previsioni del art. 6 co. 3 lett. c) del TUSP e alle specifiche disposizioni in materia di codici comportamentali.

La Società in virtù della propria natura di società a partecipazione pubblica è assoggettata altresì alla normativa prevista dalla L. 190/2012 e ha conseguentemente istituito i presidi richiesti dalla stessa, quali la nomina di un RPCT e la redazione e pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nel quale sono individuati i processi aziendali sensibili ai rischi anticorruptivi. Si evidenzia infine che l'Organismo di Vigilanza svolge altresì la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione.

Si riportano nei paragrafi seguenti i compiti dei principali attori coinvolti nel processo di valutazione del rischio di crisi aziendale.



0a3f60c1



1.1. Amministratore Unico

L'Amministratore Unico svolge un ruolo centrale nel processo di valutazione del rischio di crisi aziendale in quanto allo stesso è affidata la funzione di prevenzione della crisi e, pertanto, nell'ambito del processo:

- definisce gli elementi costitutivi del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- determina le politiche di gestione dei rischi anche individuando:
 - tipologie di rischio cui la Società è esposta e metodologie di valutazione;
 - determinazione degli indici e degli indicatori per la stima dell'esposizione a ciascun rischio;
 - soglie di allerta e relative modalità di controllo e gestione.
- valuta l'adeguatezza delle metodologie per l'individuazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle tipologie di rischio;
- revisiona ed aggiorna le politiche generali e specifiche di gestione dei rischi;
- approva il "Programma di valutazione del rischio di crisi di aziendale" e lo presenta all'assemblea dei Soci per la presa d'atto;
- adotta, in caso di aggravamento di una situazione di crisi aziendale, provvedimenti necessari a prevenirne la manifestazione, correggendo gli effetti ed eliminando le cause, attraverso la predisposizione di un idoneo piano di risanamento.

All'Amministratore Unico compete, pertanto, la definizione degli elementi costitutivi del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale. In quanto tale, è l'organo sociale a cui viene riconosciuta la responsabilità di assicurare la predisposizione del programma, la determinazione degli strumenti di misurazione e di controllo per la valutazione dello stato di salute della Società nonché la trasmissione del documento medesimo all'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui si verifichi un superamento delle soglie di allarme, l'Amministratore Unico deve convocare tempestivamente l'Assemblea dei Soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi. In Assemblea il Socio esprime una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvenga profili di rischio, formula gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento. Successivamente, l'Amministratore Unico predisporrà tale piano di risanamento e lo sottoporrà ad approvazione dell'Assemblea.

1.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge un ruolo di supervisione del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale in quanto allo stesso è affidata la funzione di vigilanza del processo di prevenzione della crisi e, pertanto, nell'ambito del processo:

- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e l'attività diagnostica;
- svolge all'attività di vigilanza e di segnalazione degli indizi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale a partire dalle situazioni che minacciano la continuità aziendale "pre-crisi";
- segnala tempestivamente la sussistenza di fondati indizi della pre-crisi, nonché verifica la sussistenza

⁴ La Funzione di Internal Audit è stata affidata ad una società esterna specializzata nei primi mesi dell'esercizio 2025.



0a3f60c1



dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 17 del "Codice della Crisi dell'Insolvenza";

- svolge l'attività di vigilanza, ai sensi dell'articolo 2403 c.c., sull'esecuzione delle misure adottate nonché sull'adozione del piano di risanamento.

1.3. Direttore Generale

Il Direttore Generale ha il compito di presentare all'Amministratore Unico il Progetto del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale".

Nell'ambito di tale processo, al Direttore Generale vengono attribuite le seguenti responsabilità:

- predisporre il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" con cadenza annuale;
- predisporre il documento "Relazione di monitoraggio" con cadenza semestrale;
- attuare gli interventi correttivi deliberati dall'Organo Amministrativo nel piano di risanamento.

1.4. Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi

L'Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi assume un ruolo centrale nello svolgimento delle attività operative connesse al processo di valutazione del rischio di crisi aziendale. In particolare, è tenuto allo svolgimento dei compiti di seguito elencati:

- supportare l'Amministratore Unico nella definizione del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- identificare i rischi a cui la Società risulta essere esposta e delle relative fonti, valutandone la rilevanza;
- eseguire le misurazioni relative sia ai rischi quantificabili che quelli qualificabili;
- individuare le soglie di allarme per gli indici/indicatori di riferimento;
- supportare il Direttore Generale nella redazione e aggiornamento periodico del documento denominato "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" (documento previsto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016);
- monitorare semestrale gli indici e degli indicatori per la valutazione dello stato della Società e redazione del documento denominato "Relazione di monitoraggio" (documento previsto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016);
 - predisporre e aggiornare i documenti di normativa interna riguardanti il processo di valutazione del rischio di crisi aziendale.

1.5. Internal Audit

La Funzione di Internal Audit ha il compito di verificare la regolare esecuzione del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale in coerenza col proprio Piano delle Attività annuale. Tale Funzione ha, altresì, il compito di condividere gli esiti delle risultanze delle proprie verifiche al fine di permettere all'Ufficio



0a3f60c1



Pianificazione Finanza e Controllo Rischi un corretto aggiornamento della mappatura dei processi e della relativa esposizione alle potenziali perdite.

2. LA FASE DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Il “rischio di crisi aziendale” è definito nell’art. 6, co 2 del TUSP come “probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un’impresa, non solo per il profilo economico- finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate) ma - più in generale- aziendale”⁵.

Lo stato di difficoltà può essere indotto da una molteplicità di fattori di rischio sia endogeni che esogeni alla Società e, pertanto, l’individuazione delle singole tipologie di rischi e della loro natura rappresenta il primo step del processo di valutazione del più ampio e generale “rischio di crisi aziendale”. Infatti, tale processo non deve prescindere da una propedeutica fase di identificazione, in maniera strutturata, di tutti quei rischi che potrebbero compromettere l’equilibrio economico della Società ovvero ostacolare o limitare il pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici. Ciascun rischio deve, pertanto, essere sottoposto a una puntuale misurazione e/o valutazione, nonché deve essere oggetto di un periodico monitoraggio e di una adeguata analisi della sua capacità predittiva di definire il pericolo di situazioni che possono comportare lo stato di crisi aziendale per la Società.

Ai fini di procedere con una corretta e completa individuazione dei rischi che potrebbero pregiudicarne l’operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali, la Società ha provveduto a considerare ed analizzare principalmente i seguenti aspetti:

- la propria natura e le proprie caratteristiche di finanziaria regionale;
- la tipologia e le peculiarità delle proprie attività di business;
- le linee strategiche e gli obiettivi che vuole perseguire sia nel breve che nel medio-lungo periodo;
- i mercati di riferimento e i prodotti offerti;
- la tipologia di clientela target a cui si rivolge;
- il contesto normativo e ambientale nel quale opera.

Durante il processo di assessment del rischio di crisi aziendale, la Società ha identificato le singole tipologie di rischio a cui è esposta considerando, soprattutto - oltre alla propria operatività - la propria organizzazione interna e la propria strategia aziendale, individuando sia rischi di tipo finanziario, sia - più in generale – rischi di natura operativa e strategica.

⁵ Vd. definizione di “crisi” riportata all’art.2, co 1, lettera a) del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza come modificato dal D.lgs. n.83/2022.



0a3f60c1



3. TIPOLOGIE DI RISCHIO

Di seguito vengono brevemente illustrate le definizioni dei singoli rischi che contribuiscono a declinare il concetto più ampio di "rischio di crisi aziendale" all'interno della struttura societaria. Detti rischi sono suddivisi tra Rischi Finanziari, Rischi Operativi e Rischi Strategici e rispetto ad essi vengono fornite le risultanze dell'analisi condotta in riferimento all'attività svolta dalla Società. Per ogni rischio ritenuto rilevante per la Società, sono stati evidenziati gli elementi/fattori di rischio e le attività aziendali sensibili.

3.1 Rischi Finanziari

Per quanto concerne i rischi di natura finanziaria, Veneto Innovazione in virtù della propria natura e delle caratteristiche della propria operatività risulta esposta alle seguenti tipologie di rischio.

3.1.1 Rischio di Credito

Il rischio di credito è definito come "il rischio di incorrere in perdite a motivo dell'inadempienza o dell'insolvenza della controparte". In senso più ampio il rischio di credito è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste un'esposizione generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria".

Veneto Innovazione è esposta al rischio di credito relativamente alla seguente attività:

- l'attività di gestione della liquidità propria, svolta attraverso conti correnti bancari attivi e investimenti di liquidità in strumenti finanziari (principalmente certificati di deposito, conti deposito con e senza vincoli temporali, etc.), espone la Società al rischio di credito generato dalla possibile inadempienza o insolvenza della controparte coinvolta nelle singole tipologie di impiego delle risorse liquide.

3.1.2 Rischio di Liquidità

Il rischio di liquidità è definito come "il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk)".

Veneto Innovazione, è esposta solo potenzialmente al rischio di liquidità a condizione che la Regione del Veneto adempia ai propri impegni nei termini contrattuali. Infatti, seppure Veneto Innovazione sia economicamente in grado di generare autonomamente le fonti sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie per la gestione propria, le modalità e le tempistiche di corresponsione dei corrispettivi spettanti da parte dell'ente regionale, possono pregiudicare l'equilibrio finanziario della Società. E' pertanto necessario effettuare un'attenta valutazione nelle decisioni di allocazione della liquidità ponderando accuratamente le tipologie e gli eventuali vincoli temporali delle attività (e.g. i conti correnti attivi e depositi a tempo) alla luce delle necessità di cassa derivanti dall'esecuzione delle commesse assegnate dalla Regione del Veneto e non sempre oggetto di integrale anticipo, ovvero dal riconoscimento dei compensi per l'attività svolta come gestore delle misure agevolative, i quali possono prevedere tempi di pagamento anche oltre i 12 mesi. Per quanto concerne, invece, l'attività con fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto - nei cui confronti si pone in una posizione di gestore (non incorrendo pertanto in perdite da ascrivere al proprio bilancio) - la possibilità che Veneto Innovazione debba reperire liquidità a condizioni di mercato sfavorevoli oppure che si determini una



0a3f60c1



carezza di liquidità al fine di far fronte ai propri impegni finanziari, a causa di avvenimenti imprevisti, è remota ed è comunque gestita tramite un'attenta pianificazione finanziaria e operativa delle attività.

3.1.3 Rischio di Concentrazione

Il rischio di concentrazione è definito come "il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica".

Veneto Innovazione, in qualità di società in house soggetta a controllo analogo a cascata da parte della Regione del Veneto, tramite Veneto Sviluppo, concentra le proprie esposizioni quasi interamente verso l'ente regionale. Inoltre, in virtù della propria attività di gestione di Fondi Regionali e Comunitari, pone in essere operazioni verso intermediari creditizi e finanziari. La Società è, quindi, esposta al rischio di concentrazione esclusivamente verso controparti bancarie per quanto concerne i depositi di liquidità non impiegata in attività di business.

3.2 Rischi Operativi

Per quanto riguarda i rischi di tipo operativo Veneto Innovazione sulla base della operatività, della struttura organizzativa e del contesto normativo in cui opera risulta esposta alle seguenti tipologie di rischio:

3.2.1 Rischio Operativo

I rischi operativi sono definibili come "il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni". Tale rischio ricomprende anche il rischio legale.

Veneto Innovazione nello svolgimento della propria attività è esposta al rischio operativo che è riconducibile ai processi interni, alle risorse umane, ad eventuali eventi esterni alla Società e dai quali potrebbero derivare anche rischi di natura legale. Con riguardo a tale ultima fattispecie, si considerano potenziali fonti di rischio i rapporti di lavoro dipendente o a questo assimilabili, i rapporti convenzionali con Regione del Veneto per la realizzazione di commesse, i rapporti convenzionali con la Regione del Veneto relativi alla gestione dei fondi agevolati regionali e comunitari (ad esempio: accordo quadro relativo alla gestione del PR FERS 2021-2027), la non ammissione o la revoca delle imprese alle agevolazioni (ad esempio: ritorsioni al TAR).

3.2.2 Rischio di Compliance

Il rischio di compliance è definito come "il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)".

Tra le norme la cui violazione potrebbe comportare un rischio di compliance, Veneto Innovazione ritiene prioritarie, tra le altre, quelle di matrice pubblica (quali ad es. la disciplina anticorruzione e trasparenza amministrativa, le norme afferenti le società a partecipazione pubblica) quelle di derivazione finanziaria (quali ad es. la disciplina antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo), il quadro delle norme regionali disciplinanti le



0a3f60c1



misure di finanza agevolata, ovvero le disposizioni in materia di privacy, di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

3.2.3 Rischio da Information Technology

Il rischio da Information Technology è definito come “il rischio correlato al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione”.

Tale rischio, pertanto, può portare a danni sia di natura economica (cd. rischi diretti) che reputazionali (cd. rischi indiretti) derivanti dall'uso della tecnologia, a causa sia di rischi impliciti nella stessa che di rischi derivanti dall'automazione di processi operativi aziendali, attraverso l'uso di questa.

Nel perimetro del rischio informatico si inserisce anche l'ambito della sicurezza informatica, che consiste nell'attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per proteggere l'hardware, il software e tutelare la riservatezza dei dati prevenendo accessi non autorizzati (intenzionali o meno), nonché eventuali usi illeciti, nonché la divulgazione, la modifica e la distruzione.

Veneto Innovazione nello svolgimento della propria attività è esposta al rischio informatico principalmente riconducibile alle seguenti tipologie:

- rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati: errata pianificazione delle emergenze, errata manutenzione dei software, mancata verifica e controllo degli accessi al sistema, errata gestione dei dati;
- rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi: disfunzione dei sistemi informatici;
- rischio legato all'infrastruttura e ai progetti IT: errato sviluppo software, scelta strategica dei software inadeguata.

Veneto Innovazione, che utilizza parte dei sistemi hardware di Veneto Sviluppo S.p.A., si considera particolarmente esposta al rischio informatico con riferimento al processo di gestione degli strumenti agevolativi, della contabilità e bilancio, degli affari societari e del protocollo aziendale in considerazione dell'elevato utilizzo delle banche dati interne ed esterne, degli strumenti informatici e della significativa numerosità e riservatezza dei dati trattati.

3.3 Rischi Strategici

Per quanto riguarda i rischi di tipo strategico Veneto Innovazione sulla base della propria natura di finanziaria regionale, della propria mission e del contesto normativo e geo-politico in cui opera risulta esposta alle seguenti tipologie di rischio:

3.3.1 Rischio Strategico

Il rischio strategico è definibile come “il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo”.

La Società ritiene che, con riguardo alla propria operatività, il rischio strategico possa insorgere in occasione della definizione del proprio piano industriale pluriennale, del budget economico annuale e del piano dei



0a3f60c1



fabbisogni di personale triennale, ed in particolare in occasione della realizzazione ed implementazione di decisioni strategiche alla luce della notevole influenza esercitata dall'ente regionale sulla Società e delle specifiche e rilevanti limitazioni che lo stesso pone sulla Società in virtù del rapporto di in house providing sussistente le due entità. La Società, alla luce della propria natura ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale costitutiva e dallo Statuto Sociale, provvede al controllo e mitigazione del rischio strategico assicurando la coerenza e l'allineamento delle linee guida della propria operatività e degli obiettivi del proprio piano industriale alle indicazioni fornite dalla Regione del Veneto, fermo restando il ruolo decisivo e decisivo nei confronti della propria controllata indiretta e in parte nei confronti della propria Capogruppo Veneto Sviluppo S.p.a. a cui è sottoposta a direzione e coordinamento. A tal proposito si evidenzia che a seguito della modifica contrattuale deliberata con DGR n.780/25 da parte di Regione del Veneto e riguardante il regime commissionale della gestione su mandato dei fondi di strumenti finanziari agevolativi affidati alla Società, sono stati annullati i margini di profittabilità di tale attività. Tale circostanza, unitamente alla limitata capacità di generale margine da parte dell'altra attività aziendale - rappresentata dalla gestione dei commesse per l'organizzazione di eventi fieristici e promozionali - porta a ritenere che prospettivamente entrambe le aree di business della Società chiuderanno con un risultato in pareggio o tendenziale in perdita, ponendo pertanto un doveroso interrogativo circa le azioni correttive da intraprendere tali da consentire a Veneto Innovazione di marginare positivamente nei prossimi esercizi.

3.3.2 Rischio Reputazionale

Il rischio di reputazione è definibile come "il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza".

Il rischio reputazionale è considerato un rischio derivato, in quanto generato da una molteplicità di fattori, sia interni che esterni alla Società: sul rischio reputazionale notevole influenza hanno altresì i rischi operativi, il rischio di non conformità, il rischio strategico e di business.

Veneto Innovazione individua il rischio di reputazione come derivante da fattori di rischio "originari" (rischio di compliance, rischio operativo e rischio strategico) interni all'azienda nonché da fattori esterni, che producono un deterioramento dell'immagine nella percezione di categorie eterogenee di interlocutori (clienti e controparti, azionisti, organi di vigilanza). In particolare, il rischio di reputazione è valutato come un possibile effetto:

- a) del rischio di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina);
- b) di rischi operativi legati ai rapporti con la clientela/dipendenti (gestione errata dei processi interni/frodi aziendali);
- c) del rischio di effettuare scelte di investimento errate;
- d) del rischio di un possibile coinvolgimento dei propri esponenti aziendali in procedimenti penali.

La Società, sulla base della propria natura nonché delle caratteristiche dell'operatività svolta, ritiene di essere esposta al rischio reputazionale in modo "diretto" ovvero "indiretto".

Il rischio reputazione è diretto qualora la percezione negativa dell'immagine di Veneto Innovazione derivi da



0a3f60c1



condotte poste in essere dagli esponenti aziendali e dai dipendenti della Società nell'esercizio della propria attività per conto della Società.

In particolare, il rischio di reputazione diretto può manifestarsi:

- a) nel comportamento degli esponenti aziendali e del personale dipendente non conforme ai principi e alle regole di funzionamento dalla Società e recepiti nel Codice Etico e Comportamentale;
- b) in caso di diffusione di informazioni rappresentate esternamente alla Società non veritiere;
- c) nei rapporti con società terze;
- d) nelle condotte e nelle decisioni assunte dagli stakeholder tali da poter rappresentare e/o provocare per la Società un danno alla propria immagine ed una conseguentemente una perdita economica.

Il rischio reputazionale è, invece, indiretto qualora la percezione negativa dell'immagine di Veneto Innovazione derivi: (i) da condotte poste in essere dagli esponenti aziendali e dai dipendenti della Società al di fuori dell'esercizio della propria attività per conto di Veneto Innovazione ovvero (ii) da fatti/condotte non direttamente collegabili alla Società; ovvero (iii) da esponenti della Regione del Veneto sia attraverso comunicazioni verso l'esterno sia attraverso indicazioni che possono pregiudicare il raggiungimento della mission aziendale.

In particolare, in riferimento alla fattispecie del punto (ii) rilevano a titolo esemplificativo:

- a) il rischio che i propri esponenti aziendali siano coinvolti in procedimenti penali per fatti, ad esempio, di corruzione in relazione alla carica che alcuni di essi ricoprono presso enti pubblici.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER PROCESSI AZIENDALI

Attese le tipologie di rischio precedentemente identificate, la Società ha individuato le aree di "macro attività"

fonte di generazione degli stessi. Di seguito viene proposta la rappresentazione matriciale che declina per i principali processi aziendali i Rischi Finanziari, Operativi e Strategici impattanti.



0a3f60c1



RISCHI ATTIVITA'			RISCHI FINANZIARI			RISCHI OPERATIVI			RISCHI STRATEGICI	
			RISCHIO DI CREDITO	RISCHIO DI LIQUIDITA'	RISCHIO DI CONCENTRAZIONE	RISCHIO OPERATIVO	RISCHIO DI NON CONFORMITA'	RISCHIO DA IT	RISCHIO STRATEGICO	RISCHIO REPUTAZIONALE
PROCESSI AZIENDALI DI BUSINESS	GESTIONE DI FONDI PUBBLICI	Concessione di finanziamento, contributi agevolati e garanzie - Fondi Regionali ed ESC				✓	✓	✓	✓	✓
		Concessione di finanziamento, contributi agevolati e garanzie - Fondi FESR				✓	✓	✓	✓	✓
	ATTIVITA' DI PROMOZIONE REGIONALE	Gestione delle Commesse				✓	✓		✓	✓
PROCESSI AZIENDALI OPERATIVI	ALTRE ATTIVITA' AZIENDALI	Gestione Tesoreria-Fondi Propri	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		Gestione Tesoreria-Fondi Terzi				✓	✓		✓	✓
	ATTIVITA' TRASVERSALI DI SUPPORTO	Gestione IT				✓	✓	✓	✓	✓
		Gestione rapporti con RdV				✓	✓		✓	✓
		AML, Anticorruzione e conflitti d'interesse				✓	✓			✓
		SSL e Privacy				✓	✓	✓		✓
		Amministrazione e Bilancio				✓	✓	✓		✓
		Pianificazione				✓			✓	✓
		Affari Societari e Trasparenza				✓	✓	✓		✓
		Gestione Acquisti				✓	✓	✓	✓	✓
Gestione Protocollo				✓		✓		✓		



0a3f60c1



5. MAPPA DEI RISCHI

La Mappa dei rischi rappresenta un elemento fondamentale del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale. La mappa dei rischi viene definita in sede di prima applicazione del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è successivamente oggetto di adeguamento sulla base sia della variazione dell'operatività o del contesto di riferimento di Veneto Innovazione che degli esiti del processo di monitoraggio. La mappa viene sottoposta a riesame annualmente in occasione della redazione del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale".

La mappa, oltre a presentare i rischi riconosciuti come rilevanti per la Società, per ognuno di essi stabilisce quanto segue:

- la classificazione qualitativa o quantitativa più idonea;
- la metodologia più corretta misurazione e valutazione per ogni rischio;
- la periodicità di monitoraggio/aggiornamento della metodologia di valutazione sulla base della qualificazione dei rischi.

Con riferimento ai rischi identificati nella fase precedentemente illustrata, solo alcuni sono misurabili a livello quantitativo ed in relazione a questi la Società si avvale di indici e di indicatori per la valutazione dell'esposizione al rischio (rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di non conformità, rischio strategico, e rischio reputazionale);

Le metriche di valutazione sono oggetto di monitoraggio e revisione con cadenza annuale per quanto concerne gli indici e gli indicatori al fine di verificare il rispetto e l'adeguatezza delle soglie di allarme definite.

RISCHI	TIPOLOGIA DI RISCHIO	METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE	INDICE/INDICATORE
RISCHI FINANZIARI			
CREDITO	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Crediti Scaduti-Perdite di valore
LIQUIDITA'	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Current Ratio - Liquidity Ratio
RISCHI OPERATIVI			
NON CONFORMITÀ	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Rilevi-Sanzioni
RISCHI STRATEGICI			
STRATEGICO	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	DSCR-Adeguatezza Patrimoniale- Sostenibilità degli oneri finanziari- Reddittività-Altri Indici di Indebitamento-ROI-ROE-PN-Obiettivi RdV-AdE- Altri Agenti di Riscossione- INPS
REPUTAZIONALE	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Costi di funzionamento



0a3f60c1



6. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI E INDICATORI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE SOGLIE DI ALLARME

Per la valutazione del rischio di crisi aziendale la Società ha individuato, per ciascuna tipologia di rischio misurabile attraverso metriche quantitative, uno o più indici o indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico, da calcolare sia in un contesto a consuntivo che prospettico, quest'ultimo determinato sulla base dei dati derivanti da elaborazioni previsionali⁶ (es. piano industriale pluriennale, budget, etc.).

Successivamente nel corso dell'esercizio è compito della stessa svolgere un monitoraggio periodico ed effettuare la definitiva determinazione in sede di bilancio d'esercizio. La finalità di tale processo è quella di permettere alla Società di disporre di un set di indicatori, adeguato e aggiornato nel tempo, dal quale possano essere ottenute puntuali informazioni sullo stato della gestione e, soprattutto, sulla sua possibile evoluzione futura, tali da consentire all'organo amministrativo di prevedere con sufficiente anticipo l'eventuale formazione di situazioni di crisi e, di conseguenza, di adottare in tempo adeguate scelte correttive.

Gli indicatori/indici prescelti sono sia di derivazione contabile, come quelli di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale, ovvero di matrice operativa, costruiti considerando le peculiarità della realtà aziendale e il contesto normativo nel quale opera⁷. Si precisa che in considerazione del comune obiettivo predittivo di individuare situazioni di compromissione dell'equilibrio finanziario dell'impresa, si è scelto di inserire tra gli strumenti di allerta anche quelli proposti dal Codice della Crisi di impresa e dall'insolvenza⁸.

Al fine di ottemperare al loro scopo di "strumenti predittivi", per ciascun indice/indicatore è stato individuato un valore soglia che rappresenta un limite il cui superamento costituirebbe un segnale di criticità che, se non adeguatamente analizzato, potrebbe costituire una potenziale causa di compromissione dell'equilibrio economico-finanziario della Società. Infatti, il valore limite deve essere fissato ad un livello tale da permettere di intercettare situazioni di difficoltà - anche solo probabile - per le quali si reputi necessario un intervento immediato ed efficace dell'Amministratore Unico. Tali soglie devono essere anch'esse, come gli indici e gli indicatori, oggetto di monitoraggio costante al fine di misurarne la significatività - ovvero la capacità di cogliere indizi di criticità - con una conseguente modifica in caso di perdita di tale adeguatezza.

Le "soglie di allarme" sono annualmente indicate all'interno del Programma di valutazione di crisi aziendale e approvate dall'Organo Amministrativo e, nel caso in cui nel corso del tempo si ritenga che tali soglie non possano più rappresentare un valido segnale di allarme, le stesse saranno oggetto di riparametrazione e saranno ripresentate per la loro approvazione all'Organo Amministrativo e le ragioni di tali variazioni dovranno essere oggetto di illustrazione all'interno della "Relazione sul Governo Societario".

⁶ Si evidenzia che i documenti previsionali utilizzati per la valutazione del rischio di crisi aziendale devono essere oggetto di precedente approvazione da parte dell'Organo Amministrativo

⁷ A titolo esemplificativo si considerino gli indicatori del rischio reputazionale gli obiettivi assegnati dal DEFR.

⁸ Cfr Art. 3 DLGs n.83/2022



0a3f60c1



Si precisa che, con riferimento alle soglie di allarme relative agli indici/indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili⁹, in assenza della corrispondenza del settore ATECO della Società¹⁰ con quelli elaborati dall'ordine, si è stabilito di fare riferimento a quelli previsti per il settore "Servizi alle Imprese" (sez. JMN). La revisione di tali soglie avverrà pertanto a seguito delle modifiche apportate dall'ordine stesso per tale settore.

⁹ Cfr. documento "CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA" redatto in data 20 ottobre 2019

¹⁰ Veneto Innovazione S.p.a., sulla base del proprio codice principale codice ATECO 82.99.99, appartiene alla sezione "K"



0a3f60c1



Di seguito si riportano per ciascun rischio classificato come misurabile gli indici e/o gli indicatori, i relativi obiettivi e la relativa soglia di allarme.

Area strategica	Indice/Indicatore	Finalità	Descrizione	Soglie
CREDITO	Crediti Scaduti	valutare la qualità dell'attivo e il rischio di insolvenza da parte della controparte	Rapporto tra il valore dei crediti esigibili oltre l'esercizio e il valore complessivo dei crediti	<2%
LIQUIDITA'	Current Ratio (**)	valutare l'equilibrio finanziario	Rapporto tra il totale delle attività correnti e le passività correnti	>0,954



Area strategica	Indice/Indicatore	Descrizione	Soglie
STRATEGICO	DSCR (*)	Rapporto tra le risorse disponibili per il rimborso del debito e il debito previsto per i successivi dodici mesi	>1
	Adeguatezza Patrimoniale (**)	Rapporto tra il Patrimonio netto e i debiti a medio lungo termine e le passività correnti	>5,20%
	Sostenibilità degli oneri finanziari (**)	Rapporto tra gli oneri finanziari e i ricavi	<1,8%
	Reddittività (**)	Rapporto tra il cash flow (risultato netto + ammortamenti + svalutazioni - rettifiche di valore di attività e passività finanziarie) e il totale dell'attivo	>0%
	Altri Indici di Indebitamento (**)	Rapporto tra il totale dei debiti tributari e verso gli istituti di previdenza e il totale dell'attivo	<11,9%
	Patrimonio Netto	Valore del Patrimonio netto	>0
	Roi	Rapporto tra l'Utile dell'esercizio e il Totale attivo	>0%
	Roc	Rapporto tra l'Utile dell'esercizio e il Patrimonio Netto	>0%
	Agenzia delle Entrate (*)	Iva scaduta e non versata risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	> Euro 5.000 e non inferiore al 10% dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente > Euro 20.000
	Agenti della Riscossione (*)	Somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg	Somma dei crediti > Euro 500.000
	INPS (*)	Ritardi nei pagamenti dei contributi INPS di oltre 90 gg Totale del debito scaduto > del 30% dell'importo dei contributi dell'anno precedente	Valore Scaduto > Euro 5.000
	INAIL (*)	Totale debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 gg e non versati Totale debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg	Valore scaduto >Euro 5.000 > della metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
	Debiti Scaduti (*)	Totale esposizioni nei confronti di banche e/o intermediari finanziari scaduti da oltre 60 gg che abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti	>del 5% di totale delle esposizioni



Area strategica	Indice/Indicatore	Descrizione	Soglie
COMPLIANCE	Performance	Gestione operativa	non più di due esercizi consecutivi in perdita
	Sanzioni	Importo delle sanzioni ricevute nel periodo	0
REPUTAZIONALE	Costi di funzionamento	valutare il piano di contenimento dei costi posto dal socio di maggioranza(***)	rapporto tra i costi sostenuti per acquisti di beni o servizi, per godimento di beni di terzi e oneri diversi di gestione e il valore della produzione < al 90%

(*) indici e indicatori tratti dal Codice della Crisi e dell'insolvenza di impresa. Si precisa che con riferimento alle segnalazioni fiscali e previdenziali si applicano le seguenti disposizioni:

- a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto per il secondo;
- b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022;
- c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

(**) indici e indicatori tratti dal documento redatto da CNDCEC "Crisi d'impresa- Indici di Allerta" _ 19 ottobre 2019. La soglia di allerta prevista dal documento redatto da CNDCEC "Crisi d'impresa- Indici di Allerta" _ 19 ottobre 2019 con riferimento all'indicatore di Reddittività è stata modificata da 1,7% a 0% in funzione delle peculiarità dell'attività societaria svolta da Veneto Innovazione S.p.a., mentre con riferimento all'indicatore dell'Adeguatezza Patrimoniale è stata modificata da 5,3% a 0% in considerazione della struttura patrimoniale della Società e della scarsa capacità di generale utili stante gli accordi contrattuali in essere con l'unica controparte economica rappresentata da Regione del Veneto.

(***) Tale obiettivo era valido per l'esercizio 2025. Lo stesso sarà aggiornato con quello relativo all'esercizio 2026 che sarà comunicato dal Socio Unico in sede di Assemblea.



7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Veneto Innovazione al fine di valutare costantemente la propria esposizione al rischio di crisi aziendale monitora nel corso dell'esercizio la propria esposizione alle tipologie di rischio precedentemente illustrate attraverso gli strumenti di misurazione individuati nel presente documento.

Tale attività, viene svolta dall'Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi che procederà all'aggiornamento della mappatura dei processi e della relativa esposizione alle potenziali perdite in caso di eventi significativi che possano determinare una modifica del contesto operativo ovvero dell'attività e/o della struttura aziendale, e comunque provvederà a un riesame della mappatura almeno annualmente – anche sulla base delle risultanze emerse dalla relazione elaborata dalla Funzione di Internal Audit - al fine di formulare un corretto grado di giudizio per ciascuna tipologia di rischio. Per quanto concerne la valutazione dei rischi quantitativi e il rispetto delle relative soglie di allarme, la loro verifica è avvenuta per l'esercizio 2025 con cadenza annuale con riferimento al mese di dicembre. Annualmente, in occasione della redazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, si testerà l'efficacia del sistema di monitoraggio sia in termini di adeguatezza degli indici e degli indicatori predeterminati sia di significatività delle soglie di allarme predefinite.

In caso si verifichi il superamento delle soglie di allarme, l'Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi comunicherà tempestivamente al Direttore Generale, il quale provvederà ad attuare, se opportune, misure correttive ovvero procederà, in caso di situazioni significativa criticità, ad informare gli Organi Societari. Nel caso lo sfioramento si verificasse con riferimento agli strumenti di monitoraggio tratti dalla normativa afferente il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, il processo di escalation sarà quello previsto dal Codice medesimo.

Gli esiti delle suddette analisi sono illustrati nel documento denominato "Relazione di monitoraggio" e in caso si rilevino segnali di difficoltà ovvero vengano superate le soglie di allarme, lo stesso viene tempestivamente portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di attivare, nel caso si riscontrino segnali di crisi, le procedure previste dall'art. 14, co. 2 del TUSP¹¹.

Esiti dell'attività di monitoraggio anno 2025

L'esercizio 2025 ha rappresentato per la Società il primo anno di attività di monitoraggio secondo il processo di valutazione del rischio di crisi aziendale adottato dalla stessa nel 2024.

Alla luce degli esiti delle valutazioni quantitative condotte e dalle analisi eseguite sulla base degli strumenti di allerta, si evidenzia che non risultando superate per nessun indice/indicatore le relative soglie di allarme, ad eccezione dell'indicatore riferito all'Adeguatezza Patrimoniale. Tale evidenza pone un punto di attenzione sul rischio strategico, che come già evidenziato in precedenza, rappresenta l'ambito di rischio attualmente più significativo stante la scarsa capacità delle aree di business di generare margini di profitto, stante le previsioni delle convenzioni in essere, e conseguentemente di rafforzare patrimonialmente la Società.

Nonostante quanto emerso in fase di monitoraggio e considerata l'impossibilità da parte dell'Organo Amministrativo di poter intervenire sugli accordi contrattuali che disciplinano la remuneratività delle attività svolte a favore di Regione del Veneto, non si è reso necessario attivare alcun meccanismo di escalation agli Organi sociali, né le procedure previste dall'art. 14, c.2 del TUSP.

¹¹ Cfr. art. 14, comma 2 del TUSP "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".





Relazione monitoraggio – anno 2025

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)



0a3f60c1





SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PREMESSA	3
2. MAPPA DEI RISCHI	4
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIANDALE	5
4. CONCLUSIONI	7





1. PREMESSA

Il presente documento si pone l'obiettivo di presentare al Direttore Generale gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) con riferimento all'esercizio 2025. Veneto Innovazione, infatti, in qualità di società a controllo pubblico – in quanto controllata dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. a sua volta controllata da Regione del Veneto - è soggetta all'obbligo di redigere annualmente un "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del Art.6, co. 2, D.Lgs. n.175/2016" approvato – unitamente alla Relazione sul Governo Societario di cui è parte integrante – dall'Amministratore Unico e successivamente dall'Assemblea dei Soci, nonché di svolgere sulla base delle metodologie identificate nel suddetto Programma, verifiche semestrali per valutare lo "stato di salute" della Società e di identificare eventuali segnali predittivi di un potenziale rischio di crisi aziendale.

Lo scopo del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" prescritto dal TUSP, in sostanza, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e di gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo obblighi informativi sull'andamento della Società.

L'intero "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" si incardina sull'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori e di indici idonei a salvaguardare la continuità nello svolgimento dell'attività aziendale. Tali strumenti sono altresì atti a valutare la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo oltre che a segnalare "predittivamente" la crisi aziendale per consentire agli amministratori della società di affrontare e risolvere tale criticità, adottando, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Si evidenzia che l'esercizio 2025 ha rappresentato per la Società il primo anno di attività di monitoraggio secondo il processo di valutazione del rischio di crisi aziendale adottato dalla stessa nel 2024. Come noto, tale processo richiede una conoscenza e una disponibilità di dati storici e prospettici che solo in parte risultano ancora oggi disponibili, a causa del recente riassetto societario, delle conseguenti modifiche organizzative e delle modifiche degli accordi che disciplinano il sistema commissionale intervenute nel corso dell'esercizio 2025 da parte di Regione del Veneto. A tal proposito si precisa che a seguito della richiesta di rinuncia dei compensi relativi all'attività svolta nel secondo semestre 2024 avanzata da Regione del Veneto e accolta dalla Società, nel mese di luglio 2025 è stata deliberata con DGR n.780/25 (pubblicata nel BUR n. 95 del 18 luglio 2025) una modifica contrattuale unilaterale da parte del socio regionale del regime commissionale relativo alla gestione su mandato degli strumenti finanziari agevolativi affidati alla Società. In particolare, a partire dal secondo semestre 2025, sull'originario sistema di compensi "a performance" (basato sui volumi realizzati) è stato introdotto un limite massimo (*cap*) rappresentato dal totale dei costi di funzionamento attribuibili alla relativa *Business Unit* così come attestati dalla Società di Revisione, con conseguente significativo impatto (sostanziale annullamento) sulle grandezze economiche e finanziarie e sulla marginalità dell'attività svolta. Tale evento non ha permesso di elaborare documenti previsionali né economici né finanziari entro il primo semestre del 2025, e di conseguenza la redazione della relazione semestrale di monitoraggio dei rischi relativa al medesimo semestre.





Il presente documento sarà allegato al documento relativo all'esercizio 2025 denominato "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del Art.6, comma2, D.Lgs. n.175/2016" che rappresenta una sezione della "Relazione sul Governo Societario", e che sarà portato all'attenzione dell'Assemblea dei Soci nel corso del 2026.

2. MAPPA DEI RISCHI

Il "rischio di crisi aziendale" è definito dal MEF nell'art.6, co 2 del TUSP come "*probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico- finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate) ma - più in generale- aziendale*".

Tale stato di difficoltà può essere indotto da una molteplicità di fattori di rischio sia endogeni che esogeni alla società e pertanto l'individuazione delle singole tipologie di rischi e della loro natura rappresenta il primo step del processo di valutazione del più ampio e generale "rischio di crisi aziendale". Infatti, tale processo non deve prescindere da una propedeutica fase di identificazione, in maniera strutturata, di tutti quei i rischi che potrebbero compromettere l'equilibrio economico della Società ovvero ostacolare o limitare il pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici. Ciascun rischio, in quanto tale, deve essere sottoposto a una puntuale misurazione e/o valutazione, nonché deve essere oggetto di un periodico monitoraggio e di una adeguata analisi della sua capacità predittiva nel definire il pericolo di situazioni che possono comportare lo stato di crisi aziendale per la Società.

Al fine di procedere con una corretta e completa individuazione dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali, la Società ha provveduto a considerare ed analizzare principalmente i seguenti aspetti: la propria natura e le proprie caratteristiche di finanziaria regionale, la tipologia e le peculiarità delle proprie attività di business, le linee strategiche e gli obiettivi che vuole perseguire sia nel breve che nel medio-lungo periodo, i mercati di riferimento, i prodotti offerti e la tipologia di clientela target a cui si rivolge, nonché il contesto normativo e ambientale nel quale opera.

Durante il processo di *assessment* del rischio di crisi aziendale, la Società ha identificato le singole tipologie di rischio a cui è esposta considerando, soprattutto - oltre alla propria operatività - la propria organizzazione interna e la propria strategia aziendale individuando sia rischi di tipo finanziario sia - più in generale - rischi di natura operativa e strategici.

Pertanto, la mappatura dei rischi rappresenta un elemento fondamentale del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale. La mappa dei rischi viene definita in sede di prima applicazione del processo di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è successivamente oggetto di adeguamento sulla base sia della variazione dell'operatività o del contesto di riferimento di Veneto Innovazione che degli esiti del processo di monitoraggio. La mappa viene sottoposta a riesame annualmente, da parte dell'Ufficio Pianificazione, in occasione della redazione del Programma di valutazione di rischi aziendali.

La mappa, oltre a presentare i rischi riconosciuti come rilevanti per la Società, per ognuno di essi stabilisce quanto segue:





- la classificazione qualitativa o quantitativa più idonea;
- la metodologia più corretta misurazione e valutazione per ogni rischio;
- la periodicità di monitoraggio/aggiornamento della metodologia di valutazione sulla base della qualificazione dei rischi.

Con riferimento ai rischi identificati nella fase precedentemente illustrata, solo alcuni sono misurabili a livello quantitativo ed in relazione a questi la Società si avvale di indici e di indicatori per la valutazione dell'esposizione a quella specifica tipologia di rischio (di credito, di liquidità, di non conformità, strategico, e reputazionale);

Le metriche di valutazione sono oggetto di monitoraggio e revisione con cadenza annuale per quanto concerne gli indici e gli indicatori al fine di verificare il rispetto e l'adeguatezza delle soglie di allarme definite.

RISCHI	TIPOLOGIA DI RISCHIO	METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE	INDICE/INDICATORE
RISCHI FINANZIARI			
CREDITO	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Crediti Scaduti-Perdite di valore
LIQUIDITA'	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Current Ratio - Liquidity Ratio
RISCHI OPERATIVI			
NON CONFORMITÀ	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Rilevi-Sanzioni
RISCHI STRATEGICI			
STRATEGICO	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	DSCR-Adeguatezza Patrimoniale- Sostenibilità degli oneri finanziari- Reddittività-Altri Indici di Indebitamento-ROI-ROE-PN-Obiettivi RdV-AdE- Altri Agenti di Riscossione- INPS
REPUTAZIONALE	- MISURABILE	Indice e Indicatore quantitativo	Costi di funzionamento

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIANDALE

Nella seguente tabella si riportano le elaborazioni relative agli indicatori e agli indici riferiti a ciascun rischio quantitativo ed individuati nel documento "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del Art.6, comma2, D.Lgs. n.175/2016" approvato dall'Amministratore Unico in data del 12 maggio 2025.

Ogni indice/indicatore è stato valorizzato all'esercizio 2025 sulla base dei dati contabili e del bilancio d'esercizio di Veneto Innovazione S.p.A., mentre per l'esercizio 2026 la stima è stata condotta sulla base del documento di Budget 2025 approvato dall'Amministratore Unico in data del 02 ottobre 2025.





Area strategica	Indice/Indicatore	Descrizione	Soglie	2025	2026	
CREDITO	Credit Scaduti	Rapporto tra il valore dei crediti esigibili oltre l'esercizio e il valore complessivo dei crediti	<2%	0,00%	0,00%	
LIQUIDITA'	Current Ratio (**)	Rapporto tra il totale delle attività correnti e le passività correnti	>0,954	1,47	1,15	
STRATEGICO	DSCR (*)	Rapporto tra le risorse disponibili per il rimborso del debito e il debito previsto per i successivi dodici mesi	>1	si	si	
	Adeguatezza Patrimoniale (**)	Rapporto tra il Patrimonio netto e i debiti a medio lungo termine e le passività correnti	>5,20%	0,41%	0,60%	
	Sostenibilità degli oneri finanziari (**)	Rapporto tra gli oneri finanziari e i ricavi	<1,8%	0%	0%	
	Redditività (**)	Rapporto tra il cash flow (risultato netto + ammortamenti + svalutazioni - rettifiche di valore di attività e passività finanziarie) e il totale dell'attivo	>0%	1,16%	0,10%	
	Altri Indici di Indebitamento (**)	Rapporto tra il totale dei debiti tributari e verso gli istituti di previdenza e il totale dell'attivo	<11,9%	3,87%	4,30%	
	Patrimonio Netto	Valore del Patrimonio netto	>0	3.044.198	3.059.747	
	Roi	Rapporto tra l'Utile dell'esercizio e il Totale attivo	>0%	0,01%	0,16%	
	Roe	Rapporto tra l'Utile dell'esercizio e il Patrimonio Netto	>0%	0,03%	0,0051%	
	Agenzia delle Entrate (*)	Iva scaduta e non versata risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	> Euro 5.000 e non inferiore al 10% dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente > Euro 20.000	0	0	
	Agenti della Riscossione (*)	Somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg	Somma dei crediti > Euro 500.000	0	0	
	INPS (*)	Ritardi nei pagamenti dei contributi INPS di oltre 90 gg Totale del debito scaduto > del 30% dell'importo dei contributi dell'anno precedente	Valore Scaduto > Euro 5.000	0	0	
	INAIL (*)	Totale debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 gg e non versati Totale debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg	Valore scaduto >Euro 5.000 > della metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	0	0	
	Debiti Scaduti (*)	Totale debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg Totale esposizioni nei confronti di banche e/o intermediari finanziari scaduti da oltre 60 gg ohe abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti	> dell'ammontare dei debiti non scaduti >del 5% di totale delle esposizioni	0	0	
	COMPLIANCE	Performance	Gestione operativa	non più di due esercizi consecutivi in perdita	UTILE	UTILE
		Sanzioni	Importo delle sanzioni ricevute nel periodo	0	0	0
REPUTAZIONALE	Costi di funzionamento	valutare il piano di contenimento dei costi posto dal socio di maggioranza(***)	rapporto tra i costi sostenuti per acquisti di beni o servizi, per godimento di beni di terzi e oneri diversi di gestione e il valore della produzione < al 90%	68,7%	69,5%	





4. CONCLUSIONI

Alla luce degli esiti delle valutazioni qualitative condotte con riferimento all'esercizio 2025 e sopra illustrate, si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo della valutazione finale in merito al rischio di crisi aziendale:

RISCHI	TIPOLOGIA DI RISCHIO	ESITO DELLA VALUTAZIONE QUANTITATIVA
RISCHI FINANZIARI		
CREDITO	- MISURABILE	
LIQUIDITA'	- MISURABILE	
RISCHI OPERATIVI		
NON CONFORMITÀ	- MISURABILE	
RISCHI STRATEGICI		
STRATEGICO	- MISURABILE	
REPUTAZIONALE	- MISURABILE	

Alla luce degli esiti delle valutazioni quantitative condotte e dalle analisi eseguite sulla base degli strumenti di allerta, si evidenzia che non risultando superate per nessun indice/indicatore le relative soglie di allarme, ad eccezione dell'indicatore riferito all'Adeguatezza Patrimoniale. Tale evidenza pone un punto di attenzione sul rischio strategico, che come già evidenziato in precedenza, rappresenta l'ambito di rischio attualmente più significativo stante la limitata capacità delle aree di business di generare margini di profitto, poste le previsioni delle convenzioni in essere, così come recentemente in parte unilateralmente modificate, e conseguentemente di rafforzare patrimonialmente la Società per via endogena.

In conclusione, pur tenuto conto di quanto emerso in fase di monitoraggio, tuttavia considerata l'impossibilità da parte dell'Organo Amministrativo di poter intervenire sugli accordi contrattuali che disciplinano la remuneratività delle attività svolte a favore di Regione del Veneto, non si è ritenuta necessaria l'attivazione di meccanismi di escalation agli Organi sociali, né delle procedure previste dall'art. 14, c.2 del TUSP.

